



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA**  
**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 115 DEL 22/11/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE MOLO DI SOTTOFLUTTO ADIACENTE  
ALLA FOCE DEL FOSSO DEGLI ALZI.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **PREMESSO:**

- che per contrastare il fenomeno dell'insabbiamento del Porto, è stato realizzato un pontile di sottoflutto, ubicato al margine della Spiaggia di Marina di Campo e più precisamente adiacente al Fosso degli Alzi;
- che tale molo ha come unico scopo quello di arginare il fenomeno dell'insabbiamento del Porto di Marina di Campo;

**PRESO ATTO** che il pontile e la rispettiva passarella soprastante, risultano ad oggi in stato di degrado a causa dei fenomeni meteo-marini che nel tempo hanno agito su di esso;

**PRESO ATTO** che essendo lo stesso all'interno dell'Area Portuale, l'Autorità Portuale ha stanziato delle somme utili alla progettazione ed alla realizzazione di un nuovo molo di sottoflutto il quale sarà realizzato entro il 2024;

**PRESO ATTO** che le condizioni in cui versa il molo, non consentono l'accesso a piedi e l'accosto con unità nautiche;

**RITENUTO** che per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità risulta necessario provvedere alla chiusura del pontile in oggetto in attesa della sua definitiva sostituzione;

**VISTO** il D.P.R 24/07/1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

**VISTO** l'art. 27 della legge 23/11/1998 n. 88 con cui si conferisce ai comuni la competenza al rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 18 del 19/08/2022 con il quale si nominava il Responsabile dell'area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio;

Per quanto sopra richiamato,

### **ORDINA**

L'interdizione del molo di sottoflutto adiacente alla foce del Fosso degli Alzi (come da allegata planimetria), specificando che sullo stesso è vietato:

- l'accosto, l'ormeggio e lo stanziamento di unità nautiche di qualsiasi genere comprese quelle prive di propulsione;
- l'accesso e lo stazionamento di persone o cose;

### **AVVISA**

che in caso di mancato rispetto della presente i trasgressori saranno puniti ai sensi della normativa vigente in materia.

L'Amministrazione si solleva da ogni responsabilità inerente a danni a persone o cose dovute al mancato rispetto della presente Ordinanza.

**DISPONE**

Che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune, nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, all'Autorità Portuale Regionale e all'Area Vigilanza di questo Ente.

**DISPONE ALTRESI'**

Che nell'area interdetta sia posizionata apposita cartellonistica con esposto il numero della presente Ordinanza.

**AVVISA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa.

IL RESPONSABILE  
MONTAUTI DAVIDE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)